



---

Corte II  
B-597/2007

{T 0/2}

## **Sentenza del 14 maggio 2008**

---

Composizione

Giudice Francesco Brentani (Presidente del collegio),  
Giudice Eva Schneeberger (Presidente di camera), Giu-  
dice Frank Seethaler,  
Cancelliere Daniele Cattaneo.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_,  
ricorrente,

contro

**Autorità di controllo LRD**, Christoffelgasse 5, 3003 Ber-  
na,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

decisione su emolumenti (LRD, revisione).

**Fatti:****A.**

L'A. \_\_\_\_\_ (in seguito: A. \_\_\_\_\_ o ricorrente) è un'associazione ai sensi dell'art. 60 segg. del Codice civile svizzero, il cui scopo è quello di occuparsi di disciplinare il rispetto da parte dei suoi associati delle norme vigenti in materia di riciclaggio di denaro ai sensi dell'omonima legge. Secondo gli statuti possono essere membri dell'A. \_\_\_\_\_, i membri dell'OCCT e gli altri fiduciari commercialisti, immobiliari e finanziari che sono iscritti all'albo dei fiduciari del Cantone Ticino, così come le persone giuridiche nel cui organo amministrativo o nella cui direzione, quali risultano al registro di commercio, sia presente almeno una persona iscritta all'albo dei fiduciari del Cantone Ticino. È altresì condizione per essere membri dell'A. \_\_\_\_\_ lo svolgimento a titolo professionale di un'attività e/o di operazioni rilevanti ai sensi della LRD.

L'associazione ha ottenuto il riconoscimento ufficiale dall'autorità federale di controllo del Dipartimento federale delle finanze (in seguito: AdC o autorità inferiore) il 25 maggio 1999, la quale autorità ha, tra gli altri compiti, quello di riconoscere o revocare il riconoscimento agli OAD, vigilare su di essi ed approvarne i regolamenti.

**B.**

In data 8 giugno 2006, l'AdC comunicò a tutti gli OAD di rinunciare di principio nel 2006 ad effettuare una revisione ordinaria, salvo motivi straordinari che l'avessero imposto.

**C.**

Nel corso dell'anno 2006 alcuni affiliati all'A. \_\_\_\_\_ sono stati oggetto di procedure da parte dell'autorità penale e di procedure di vigilanza da parte della Commissione federale delle banche (in seguito: CFB).

**D.**

Vista tale evenienza, per poter discuterne con l'A. \_\_\_\_\_, l'AdC fissò un incontro da tenersi il 30 agosto 2007 presso la sede dell'A. \_\_\_\_\_ a Lugano. L'obbiettivo fu di verificare se l'A. \_\_\_\_\_ avrebbe applicato correttamente i suoi statuti e regolamenti. Per una ragione di costi e di organizzazione, l'AdC chiese all'A. \_\_\_\_\_ di farle pervenire entro il 10 agosto 2006 la documentazione relativa ai membri oggetto degli accertamenti, segnatamente i rapporti di revisione, i verbali di

riunioni, checkliste, documenti di lavoro dei revisori ed eventuale corrispondenza.

**E.**

In seguito alla revisione eseguita il 30 agosto 2006, a Lugano, presso la sede dell'A. \_\_\_\_\_, l'AdC ha stilato un rapporto datato 7 dicembre 2006 e lo ha trasmesso all'A. \_\_\_\_\_.

**F.**

Con decisione dell'8 dicembre 2006 l'AdC ha fissato i costi relativi alla revisione a fr. 19'558 e posti a carico dell'A. \_\_\_\_\_.

**G.**

Nel mese di dicembre 2006 l'A. \_\_\_\_\_ ha chiesto spiegazioni all'AdC riguardo ai costi della revisione. L'AdC ha inviato al ricorrente il dettaglio, fornendo altresì informazioni relative ad una posizione particolare che non risultava chiara.

**H.**

Con ricorso del 23 gennaio 2007 il ricorrente ha impugnato la decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (in seguito: TAF) chiedendone in via principale l'annullamento nonché la posta a carico dell'AdC di tasse e spese oltre la rifusione a titolo di indennizzo delle spese di allestimento del ricorso per un importo di fr. 1'600.- oltre a fr. 100.- per spese vive di cancelleria. In via subordinata, postulando l'integrale accoglimento del ricorso, il ricorrente chiede la modifica della decisione fissando l'importo dei costi a carico dell'A. \_\_\_\_\_ a fr. 7'608.- con tasse e spese a carico dell'AdC nonché la rifusione di un indennizzo di fr. 1'600.- per le spese di allestimento del ricorso e fr. 100.- per spese vive di cancelleria. In via ancor più subordinata il ricorrente chiede l'annullamento della decisione dell'8 dicembre 2006 con rinvio degli atti all'AdC per emanazione di una nuova decisione che ponga a carico dell'A. \_\_\_\_\_ i costi della revisione limitatamente a fr. 7'608.- nonché tasse e spese a carico dell'AdC e la rifusione di fr. 1'600.- a titolo di indennizzo per le spese di allestimento del ricorso e fr. 100.- per spese vive di cancelleria.

Il ricorrente sostiene da una parte che l'intervento dell'AdC, e di conseguenza la decisione sui costi che ne sono derivati, sia stato sproporzionato in quanto non erano dati – a suo dire – i presupposti oggettivi per l'espletamento di una verifica di tale ampiezza ed un intervento tanto massiccio e dispendioso da parte dell'AdC. D'altra parte,

quand'anche l'intervento dell'AdC fosse stato giustificato, il tempo investito, equivalente a 104.3 ore di lavoro, sarebbe stato sproporzionato rispetto a quanto una tale verifica avrebbe potuto richiedere.

A tale riguardo il ricorrente ritiene innanzitutto che la tariffa oraria per le ore svolte dalla praticante al momento della revisione avrebbe dovuto essere inferiore alla tariffa applicata agli altri collaboratori. Egli contesta altresì le ore utilizzate per l'impostazione e l'organizzazione della revisione, quando lo svolgimento di tali mansioni preparatorie avrebbe dovuto ragionevolmente occupare – a suo dire – al massimo una giornata di lavoro di una persona. Pure contestate sono le ore inerenti l'appuntamento al Ministero pubblico del Cantone Ticino in quanto i fatti concernerebbero società sconosciute all'A. \_\_\_\_\_. Anche l'esame della documentazione avrebbe richiesto, a mente del ricorrente, un tempo sproporzionato così come sarebbero sproporzionate le ore impiegate dopo la revisione effettuata sul posto. Donde, da tutto ciò, nel complesso i costi dovrebbero corrispondere ad un importo massimo complessivo di fr. 7'600.-.

Il ricorrente sostiene inoltre che la revisione speciale nei suoi confronti avrebbe costituito una disparità di trattamento se paragonato con altri OAD, se non altro già per il fatto che durante l'anno 2006, conformemente allo scritto dell'8 giugno 2006, non era prevista una revisione speciale e che nessun OAD è stato oggetto di una revisione nel corso del 2006.

#### **I.**

Con risposta del 21 marzo 2007 l'AdC conclude alla reiezione del ricorso nella misura in cui esso è ricevibile con spese a carico del ricorrente.

L'autorità inferiore fa innanzitutto rilevare che nello scritto dell'8 giugno 2006 si era riservata il diritto di eseguire una revisione nel corso dell'anno 2006 presso gli OAD, se dei motivi straordinari avessero imposto il suo intervento.

La circostanza che alcuni affiliati all'A. \_\_\_\_\_ si siano trovati al centro di procedure penali e di sorveglianza ha spinto l'AdC ad effettuare un controllo sul posto al fine di verificare se il ricorrente avrebbe applicato correttamente i suoi statuti e regolamenti. L'autorità inferiore evidenzia che l'insolito accumulo di casi problematici avrebbe potuto essere il frutto di un errore alla base del sistema di controllo del ricorren-

te e la conseguente valutazione delle circostanze di fatto poteva essere espletata unicamente mediante una revisione. Essa evidenzia inoltre che, cosciente dell'importante intervento, al fine di guadagnare tempo e per una questione di costi, ha richiesto al ricorrente la documentazione da analizzare in anticipo, prima di recarsi sul posto per la revisione.

L'AdC precisa che nella fattispecie non era suo intento risolvere i singoli casi problematici, bensì lo scopo era di tipo più generale, ovvero mirare alla verifica della corretta applicazione dei regolamenti del ricorrente. Essa sottolinea che i casi presi in considerazione hanno essenzialmente funto da campione. Il risultato della revisione avrebbe permesso di scoprire una lacuna nel sistema di controllo adottato dal ricorrente. Sarebbe infatti stato constatato che spesso i fogli di lavoro utilizzati dai revisori per controllare i membri dell'A. \_\_\_\_\_ non corrispondevano a quanto riportato nel formulario riassuntivo che il revisore deve trasmettere al ricorrente. Tale fatto sarebbe in parte spiegabile con delle lacune presenti nel formulario "raggiungimento degli obiettivi". Sarebbero state in particolare constatate delle irregolarità per ciò che concerne l'obbligo speciale di chiarimento e l'accertamento dell'avente economicamente diritto. La revisione sarebbe quindi stata necessaria ed avrebbe permesso di constatare alcune lacune e di correggere la prassi del ricorrente. In questo senso quindi, a detta dell'AdC, l'intervento non sarebbe stato sproporzionato alla circostanza.

Per quanto riguarda i costi della revisione, l'AdC evidenzia che per le sue decisioni essa riscuote degli emolumenti calcolati mediante un sistema elettronico ed ammontano, in funzione del dispendio orario, a fr. 140 – 300 l'ora. In aggiunta, essa evidenzia che nella decisione concernente i costi relativi alla revisione sono entrati in linea di conto l'analisi della documentazione, la quale ha permesso di prepararsi alla revisione, un colloquio preliminare con il ricorrente, un colloquio tenutosi al Ministero pubblico e necessario al fine di avere maggiori informazioni su un incarto oggetto della revisione, la revisione stessa tenutasi nei locali del ricorrente e la successiva redazione del rapporto. Essa sottolinea di seguito che un importo di fr. 5'940.- sarebbe dovuto alle 28.25 ore necessarie per i colloqui fra i collaboratori ed i capi sezione che, visti i delicati soggetti della revisione, hanno ritenuto opportuno essere presenti in modo attivo; fr. 2'000.- comprenderebbero gli appuntamenti del revisore con il ricorrente e con il Ministero

pubblico, viaggi inclusi; fr. 8'020.- sarebbero dovuti per le 40.1 ore durante le quali due collaboratori si sono consultati ed hanno lavorato insieme; fr. 1'590.- equivarrebbero a 7.95 ore durante le quali i due collaboratori si sarebbero suddivisi i compiti. La revisione vera e propria che ha avuto luogo nei locali del ricorrente con la presenza di due collaboratori dell'AdC ha raggiunto un costo complessivo di fr. 2'000.- incluse le spese di viaggio. In questo contesto l'AdC fa notare che durante la settimana lavorativa dal 21 agosto 2006 al 25 agosto 2006 i collaboratori che hanno effettuato la revisione presso il ricorrente hanno conciliato la trasferta svolgendo compiti per l'attività di vigilanza mercato permettendo quindi una ripartizione dei costi. Al ricorrente è quindi stata fatturata una sola ora di trasferta anziché cinque.

Per quanto riguarda l'attività della praticante che si è occupata della revisione, l'AdC specifica che ella aveva iniziato la sua attività il 1° gennaio 2006 con questo statuto ed è stata assunta in seguito con contratto a tempo indeterminato a far tempo dal 9 giugno 2006 con effetto al 1° ottobre 2006. In relazione a ciò, la partecipazione e l'impegno dei capi sezione nell'analisi della documentazione e nell'elaborazione del rapporto di revisione sarebbe giustificato dalla straordinarietà della revisione così come dall'eco avuto nei mass media della situazione nella quale si sono venuti a trovare gli intermediari finanziari oggetto della revisione. Al fine di tenere i costi sotto controllo, l'AdC ha tuttavia ritenuto che durante l'ispezione non si sarebbe più resa necessaria la presenza di un capo sezione durante il giorno stesso della revisione. Da questo punto di vista anche la praticante avrebbe assunto le responsabilità della revisione a pieno titolo, non giustificandosi pertanto la distinzione con un "normale" collaboratore.

L'AdC precisa infine che il ricorrente non è il solo organismo di autodisciplina presso il quale ha effettuato una revisione nel corso del 2006. Per altri motivi un altro OAD è stato oggetto di una revisione straordinaria alla quale hanno preso parte più collaboratori dell'AdC e la quale è durata più giorni. A mente dell'AdC la revisione straordinaria effettuata presso il ricorrente non viola quindi il principio della parità di trattamento.

Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

**Diritto:****1.**

La decisione dell'8 dicembre 2006 dell'autorità federale di controllo del Dipartimento federale delle finanze costituisce una decisione giusta l'art. 5 cpv. 1 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), questi, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA prese dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. L'AdC rientra tra queste.

In qualità di destinatario il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata ed ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Egli ha dunque diritto a ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA). Il termine e la forma di ricorso sono osservati (art. 50 cpv. 1 e 52 cpv. 1 PA), l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali è stato versato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA) ed i rimanenti presupposti processuali sono parimenti adempiuti (art. 48 segg. PA).

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

**2.**

Con ricorso al TAF possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il TAF non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, no. 2.2.6.5.).

Il ricorrente contesta essenzialmente la necessità da parte dell'AdC di aver proceduto con una revisione straordinaria rispettivamente critica l'intervento che ha comportato l'insorgere di costi sproporzionati rispetto a quanto le circostanze concrete avrebbero richiesto. Sarà quindi oggetto dei considerandi che seguono l'esame delle singole censure.

**3.**

Gli intermediari finanziari giusta l'art. 2 cpv. 2 e 3 della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario del 10 ottobre 1997 (Legge sul riciclaggio di denaro [LRD, RS 955.0]) sono tenuti ad adempiere agli obblighi di diligenza ai fini della prevenzione e della repressione del riciclaggio di denaro. La vigilanza relativa all'osservanza degli obblighi da parte degli intermediari finanziari compete ai loro organismi di autodisciplina riconosciuti (art. 24 LRD) rispettivamente all'AdC, se gli intermediari finanziari non sono affiliati a un organismo di autodisciplina riconosciuto. Gli organismi di autodisciplina vigilano affinché gli intermediari finanziari affiliati osservino gli obblighi disciplinati dagli art. 3 a 10 LRD (art. 24 cpv. 1 litt. b LRD).

A tenore dell'art. 18 LRD, l'AdC riconosce gli organismi di autodisciplina e revoca loro il riconoscimento (litt. a); vigila su di essi e sugli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti (litt. b); approva i regolamenti emanati dagli organismi di autodisciplina (litt. c); provvede affinché facciano applicare i loro regolamenti (litt. d); concretizza, per gli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti, gli obblighi di diligenza e stabilisce il modo in cui essi devono essere adempiuti (litt. e); tiene un registro degli intermediari finanziari ad essa direttamente sottoposti come pure delle persone cui ha rifiutato l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di intermediario finanziario (litt. f). L'AdC può effettuare controlli sul posto o delegare i controlli a un organo di revisione da essa designato (art. 18 cpv. 2 LRD). E' quindi su questa base che l'AdC ha eseguito la revisione.

**4.**

Il ricorrente sostiene che l'agire dell'AdC abbia travalicato le competenze attribuitegli dalla LRD ritenendo altresì che l'autorità inferiore avrebbe dovuto chiedere preventivamente le necessarie informazioni all'organismo stesso. Ritiene inoltre che la revisione speciale svolta dall'AdC nei suoi confronti non era retta da alcuna valida ragione oggettiva (cfr. atto di ricorso punto 2.1 ii).

**4.1** Dalle disposizioni legali suesposte si deduce la competenza dell'autorità inferiore per poter eseguire delle revisioni sul posto. Dagli atti si evince inoltre che le revisioni ordinarie secondo la prassi dell'autorità inferiore vengono eseguite ogni anno. La decisione se, quando e con quale frequenza devono venire eseguite le revisioni rientra quindi principalmente nel margine d'apprezzamento dell'autorità inferiore e

nella sua facoltà come autorità di attivarsi d'ufficio. L'art. 18 cpv. 2 della LRD è formulato quale norma applicabile facoltativamente (una cosiddetta "Kannvorschrift"), che lascia all'AdC la facoltà di optare per la revisione o di rinunciarvi. L'esercizio di tale potere deve in ogni caso rispettare le garanzie procedurali ancorate nella Costituzione federale, quali parità di trattamento, divieto d'arbitrio e rispetto del principio dell'adeguatezza. Confrontato con la questione a sapere se sia giustificato o meno proporre una revisione, il TAF esamina con riserva l'esercizio del potere d'apprezzamento da parte dell'autorità inferiore, intervenendo, segnatamente, quando la decisione violasse il diritto o non fosse sostenibile come in caso di eccesso o abuso di potere d'apprezzamento.

**4.2** Sulla base di ciò, per poter procedere con una revisione è sufficiente che vi sia un motivo oggettivo e sostenibile. Considerato che l'attuazione di controlli nella forma di revisione non costituisce l'eccezione, bensì la regola, non vanno pertanto nemmeno poste esigenze troppo elevate a giustificare l'intervento dell'AdC. Nella misura in cui esista quindi un motivo oggettivo e sostenibile per effettuare una revisione, questa deve essere considerata come rientrante nel quadro dei compiti ordinari di controllo dell'autorità inferiore. Ciò posto, il risultato della revisione non è fondamentale per la questione della messa a carico dell'A. \_\_\_\_\_ dei costi della revisione, se non nella misura in cui da tale risultato la revisione dovesse rivelarsi insostenibile.

Giusta l'art. 22 LRD, l'AdC riscuote emolumenti per le sue decisioni e i servizi che fornisce. Questo obbligo legale degli OAD di assumersi i costi che gli possono essere addossati è quindi sostanzialmente indipendente dal risultato che l'esercizio del compito di controllo e sorveglianza dell'autorità inferiore possa fornire.

Questo premesso, rimane quindi da esaminare se la contestata revisione, dal punto di vista dell'obbligo di sorveglianza e controllo che incombe all'AdC regga su una motivazione oggettiva e sostenibile.

## **5.**

Secondo l'autorità inferiore, nel corso del 2006, essa aveva notato che in poco tempo sei membri del ricorrente presentarono problemi di diversa natura e che comportarono conseguenti interventi da parte della CFB, della magistratura oltre che aver attirato l'attenzione dei mass media. Vista l'insolita situazione, l'AdC ritenne di doversi attivare, ipotizzando che vi potesse essere un nesso con una corretta applicazione

dei regolamenti dell'A. \_\_\_\_\_. Di fronte a tale quesito, l'AdC ritiene in particolare opportuno interrogarsi su eventuali lacune o disfunzioni del sistema di controllo implementato dagli A. \_\_\_\_\_ nei confronti degli intermediari.

La straordinarietà della situazione evidenziata dall'autorità inferiore con un insolito cumulo di casi problematici tra i soci dell'A. \_\_\_\_\_ fatti oggetto di procedimenti penali e di sorveglianza, è sì contestata dal ricorrente. Ciò non di meno, anche se il numero di casi problematici, come sostiene il ricorrente, sia da ridurre a due soli casi, è comprensibile che l'AdC in questa situazione abbia voluto accertarsi con un controllo approfondito che i casi problematici non siano stati da ricondurre ad un errore nel sistema di controllo. A questo proposito il ricorrente non evidenzia però cos'è che fa apparire la revisione insostenibile o arbitraria e nemmeno si possono intravedere elementi concreti o comunque sufficientemente sostanziati che potrebbero fare apparire la revisione come mezzo inadatto per raggiungere lo scopo che l'autorità inferiore si era prefissata. E' attendibile che l'autorità inferiore con l'obiettivo del controllo abbia voluto farsi una visione propria della situazione indipendente da quella del ricorrente.

Il ricorrente nella maggior parte delle sue argomentazioni riprende e mette in dubbio i risultati della revisione effettuata, per arrivare in fine a sostenere che nei suoi confronti non possono essere formulati rimproveri per l'esistenza di lacune o irregolarità commesse in relazione all'attività di controllo sugli affiliati. Per la questione della messa a carico dei costi, come precedentemente riferito, non è tuttavia rilevante se e quali mancanze hanno potuto essere messe alla luce, fin tanto che il motivo che ha dato avvio al controllo è da giudicarsi sufficientemente fondato.

Per quanto detto fin qui e per quanto la revisione sia da considerare come mezzo per la messa in atto dell'attività di controllo dell'autorità inferiore e per quanto questa venga effettuata ordinariamente di regola una volta all'anno, l'averla eseguita nella presente circostanza concreta non può essere considerato insostenibile o arbitrario. Nulla muta che con lo scritto dell'8 giugno 2006 l'AdC abbia comunicato che, riservati motivi straordinari, nell'anno 2006 non sarebbe stata fatta alcuna revisione.

Pure se la questione è vista in rapporto con la stragrande maggioranza degli OAD, nei confronti di quali nel 2006 si è rinunciato ad effettua-

re la revisione, l'esigenza di perseguire l'obiettivo che l'AdC si era preposta nei confronti dell'A. \_\_\_\_\_ deve precisamente essere considerata come motivo straordinario proprio come contenuto nello scritto dell'8 giugno 2006. Da questo punto di vista non si può nemmeno affermare che vi sia stata una violazione della parità di trattamento. Per finire non si può nemmeno sostenere che i risultati della revisione siano tali da far sembrare insostenibile il motivo per il quale l'autorità inferiore ha dato avvio alla revisione (cfr. consid. 4.2. precedente).

Il ricorrente misconosce che l'autorità inferiore, giusta la facoltà concessagli dall'art. 18 cpv. 2 della LRD, sarebbe anche fondamentalmente autorizzata a compiere dei controlli a campione rispettivamente in coincidenza con situazioni particolari riguardo a tematiche specifiche. Se nel 2006 essa ha rinunciato nei confronti della maggioranza degli OAD a compiere una revisione, ciò non significa ancora che l'esecuzione di una revisione, per motivi particolari e per una tematica specifica, violi la parità di trattamento, sulla base del presupposto, a questo riguardo, che la legge concede un margine di manovra organizzativo all'autorità.

Da quanto detto, si rende superfluo esaminare più da vicino la questione a sapere se i rapporti di revisione per i casi in esame non erano abbastanza dettagliati, se il formulario "raggiungimento degli obiettivi di controllo" appariva incompleto e non permetteva di capire se l'intermediario avrebbe adempiuto all'obbligo speciale di chiarimento ed all'obbligo di accertamento dell'avente diritto economico o se, per quanto riguarda le società in liquidazione, la prassi dell'A. \_\_\_\_\_ non sarebbe chiara e le indicazioni su come agire con queste società non risulterebbero né dagli statuti né dai regolamenti dell'A. \_\_\_\_\_.

## **6.**

In sintesi, e visto quanto precede, indipendentemente dalle critiche espresse dal ricorrente all'operato dell'AdC e dalle risultanze e conclusioni del rapporto, sulla base della situazione oggettiva iniziale in cui si sono venuti a trovare i sei intermediari, non si può affermare che l'AdC, ordinando la revisione in questione, abbia fatto uso del suo potere d'apprezzamento decisionale esercitato in maniera tale da costituire violazione del diritto.

## **7.**

**7.1** L'AdC ha posto a carico dell'A. \_\_\_\_\_ i costi della revisione ammontanti a fr. 19'558.-. Ancorché il ricorrente non contesti di principio che questi costi siano posti a suo carico, egli contesta tuttavia l'importo, sostenendo che questo è stato cagionato da un numero sproporzionato di ore lavoro svolte dai collaboratori dell'AdC, più di quante sarebbero state necessarie per questo tipo di operazione. Egli ritiene inoltre che dovrebbe essere tenuto conto del fatto che al momento della revisione una collaboratrice svolgeva presso l'AdC un praticantato. In rapporto alle 40.45 ore svolte da questa collaboratrice, andrebbe quindi operata una riduzione dei costi della metà, per un importo equivalente a fr. 4'045.-.

Si tratta quindi di esaminare se l'ammontare dei costi posti a carico del ricorrente sia giustificato nella circostanza concreta e se sia giustificato imputare i costi per l'attività svolta dalla praticante alla stregua di un collaboratore con normale rapporto di impiego.

**7.2** Nella sua risposta l'AdC evidenzia a questo proposito che nella decisione concernente i costi relativi alla revisione sono entrati in linea di conto l'analisi della documentazione, la quale ha permesso la preparazione della revisione, un colloquio con il ricorrente, un colloquio tenutosi al Ministero pubblico del Cantone Ticino, la revisione stessa tenutasi presso il ricorrente, la redazione del rapporto, i colloqui telefonici, le trasferte ed i disborse. Dal dettaglio delle prestazioni risulta che in totale sono state registrate 104.3 ore lavoro e ne sono state fatturate 96.3 e che l'importo reclamato è stato allestito sulla base di un tariffario orario variante da fr. 200.- a fr. 240.-, segnatamente 0.8 ore a fr. 240.- (B. \_\_\_\_\_), 5 ore a fr. 220.- (K. \_\_\_\_\_), 7.9 ore a fr. 220.- (X. \_\_\_\_\_) e 82.6 ore a fr. 200.- (C. \_\_\_\_\_, M. \_\_\_\_\_) per il totale di fr. 19'550.-.

**7.3** A differenza dell'imposta, la tassa è un tributo causale, ossia il corrispettivo dell'utente per una prestazione concreta dell'amministrazione (ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, N 2626; E. BLUMENSTEIN, Sistema di diritto delle imposte, pag. 2).

Giusta l'art. 22 LRD, l'AdC riscuote emolumenti per le sue decisioni e i servizi che fornisce. La materia è regolata dall'Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell'Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (OT AdC; RS 955.033.2) la quale, giusta

l'art. 21, prevede che l'AdC percepisce emolumenti per le prestazioni fornite e per le decisioni prese nell'ambito della legge sul riciclaggio di denaro. Sempreché l'OT AdC non preveda regolamentazioni speciali, si applicano le disposizioni dell'Ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm, RS 172.041.1). L'emolumento è calcolato in funzione del dispendio di tempo e ammonta a 140 – 300 franchi l'ora (art. 23 cpv. 1 OT AdC). Entro questi limiti, esso è determinato in funzione della classe salariale dell'impiegato che svolge la prestazione e dell'interesse della persona assoggettata (art. 23 cpv. 2 OT AdC).

Gli emolumenti vengono calcolati in modo che il provento totale dei medesimi non ecceda i costi complessivi di un'unità amministrativa. I costi complessivi si compongono dei costi diretti di personale dell'unità amministrativa; dei costi diretti di posti di lavoro dell'unità amministrativa, come i costi di manutenzione e di esercizio, nonché dei costi di ammortamento degli edifici, dei mobili, delle attrezzature, degli apparecchi e delle macchine utilizzati; di una quota adeguata dei costi delle prestazioni dei servizi centrali (costi generali), di massima un supplemento del 20 per cento sui costi diretti di personale; dei costi speciali di materiale e di esercizio (art. 4 OgeEm). A ciò si aggiungono gli esborsi comprendenti i costi per la consultazione di terzi, costi per l'acquisizione di documenti, i costi di trasmissione e di comunicazione, i costi di viaggio e di trasporto (art. 6 OgeEm).

Il principio dell'equivalenza che concretizza il principio della proporzionalità e del divieto d'arbitrio in materia di tributi causali, sottintende che un emolumento non deve essere in un rapporto manifestamente sproporzionato con il valore oggettivo della prestazione e mantenersi entro limiti ragionevoli. In altre parole, a motivo della sua funzione di corrispettivo, la tassa deve essere adeguata al servizio per il quale è dovuta anche se ciò non significa tuttavia che essa diventi illegale quando, oltre che coprire le spese, eccede il valore esatto della prestazione statale se ciò è giustificato da motivi ragionevoli e criteri di misura sostenibili (DTF 130 III 225 cons. 2.3, con indicazione a DTF 128 I 46 cons. 4a; DTF 126 I 180 cons. 3a/bb; DTF 82 I 297 cons. 3a; DTF 72 I 396).

**7.4** In casu il ricorrente contesta il numero di ore impiegate in quanto ritiene che siano state eccessive e sproporzionate rispetto a quanto la verifica stessa avrebbe ragionevolmente richiesto.

**7.4.1** Dall'esame del dettaglio delle prestazioni agli atti si evince che le singole posizioni concernono essenzialmente riunioni, incontri di pianificazione della revisione, colloqui telefonici, analisi della documentazione, viaggi, oltre che un colloquio preliminare con il ricorrente, un colloquio tenutosi al Ministero pubblico del Cantone Ticino, la revisione presso i locali dell'A. \_\_\_\_\_ nonché la redazione del rapporto. L'importo complessivo di fr. 19'550.- corrisponde alla somma di 0.8 ore a fr. 240.- (B. \_\_\_\_\_), 5 ore a fr. 220.- (K. \_\_\_\_\_), 7.9 ore a fr. 220.- (X. \_\_\_\_\_) e 82.6 ore a fr. 200.- (C. \_\_\_\_\_, M. \_\_\_\_\_). Nell'evenienza concreta la somma totale di 96.3 ore non appare sproporzionata, avuto riguardo anche del tema della revisione, del numero di persone che vi hanno preso parte, dei rischi della situazione e delle conseguenze nel caso in cui si avesse deciso di non effettuare la revisione. Vista la situazione particolare con coinvolti diversi casi problematici e tenuto conto del margine di apprezzamento lasciato all'autorità inferiore in quest'ambito non vi è pertanto spazio per questo Tribunale per poter intervenire. Per il resto il TAF osserva che la tariffa di fr. 240.- l'ora, rispettivamente di fr. 220.- e 200.- per impiegati che sono classificati nella classe di stipendio 25, si situa nella fascia di cui all'art. 3 cpv. 1 (cfr. a questo proposito anche la direttiva dell'AdC del 2 settembre 2002 sulla struttura tariffaria dell'AdC versata agli atti). Sotto questo aspetto la decisione dell'AdC è pertanto sostenibile. Per il resto le censure sollevate dal ricorrente secondo cui sarebbero state impiegate un numero esageratamente alto di ore per l'impostazione e l'organizzazione della revisione, l'esame della documentazione, le ore impiegate dopo la revisione e quelle inerenti l'appuntamento al Ministero pubblico sono poco sostanziate e sembrano essere formulate in relazione al rimprovero generale dell'opportunità della revisione.

**7.5** Considerato a titolo comparativo, anche il confronto sommario con i costi insorti per altre revisioni effettuate dall'AdC presso il ricorrente in anni precedenti, porta a concludere che quelli della revisione in rassegna rientrano comunque nella media. Nel 2002 essi sono infatti ammontati a fr. 14'500.-, nel 2003 a fr. 15'558.- e nel 2004 a fr. 10'959.-. Una revisione effettuata nel 2006 presso un altro OAD e vertente a verificare le procedure interne relative alla sorveglianza dei membri, al controllo di qualità dei rapporti di revisione e all'analisi del lavoro dei revisori esterni ed alla quale hanno partecipato tre persone, fra cui un capo sezione e sostituto capo sezione ha comportato costi per fr. 15'366.-.

**7.6** Vista la censura del ricorrente in merito all'imputazione dei costi per l'attività svolta dalla collaboratrice in stato di praticante, l'AdC osserva che in seno all'amministrazione federale non è prevista alcuna classe salariale per le persone con statuto di praticante, poiché non si tratta di personale ordinario. Con ciò, anche quando la signora M.\_\_\_\_\_ aveva lo statuto di praticante, l'AdC conferma che si imputavano gli emolumenti corrispondenti alla classe salariale dei collaboratori in classe 25, ovvero fr. 200 orari. L'AdC fa tuttavia rilevare che nel caso specifico della persona in questione, 21 ore del lavoro da lei svolto non sono entrate nel computo totale delle ore, visto che una parte del lavoro è stata considerata come formazione.

A questo proposito il ricorrente ritiene tuttavia che una distinzione tra collaboratori in formazione e collaboratori ordinari debba essere fatta e soprattutto egli evidenzia che dal dettaglio delle prestazioni allegato dall'AdC non risulta come le 21 ore di formazione siano state prese in considerazione.

In effetti dal dettaglio allegato risulta difficile dedurre inequivocabilmente che le ore di formazione non siano state computate, poiché non risulta una differenziazione tra tempo formativo (non messo a carico del ricorrente) e tempo produttivo (messo a carico del ricorrente). Quello che invece risulta è che alcune prestazioni (p. es. viaggi) sono state registrate ma non fatturate. Una simile differenziazione sarebbe stata evidentemente utile applicarla anche per l'attività svolta da un praticante, onde distinguere tempo effettivo impiegato per una determinata pratica e tempo fatturato. Nel caso concreto non appare pertanto del tutto ingiustificato tenere conto, per lo meno fino alla fine del periodo di praticantato, ovvero fino al 30 settembre 2006 rispettivamente 1° ottobre 2006, momento a partire dal quale sarebbe poi stata assunta a tempo indeterminato, del fatto che la signora in questione lavorava come praticante ed applicare la tariffa oraria di fr. 140.- (cfr. direttiva: Gebührenstruktur der Kontrollstelle del 2 settembre 2002, tariffa A, segretariato (classe di stipendio 7/12/15) agli atti). Con riferimento al periodo in questione si avrebbe pertanto una riduzione equivalente a fr. 1'659.- (dal 1 gennaio 2006 al 30 settembre 2006: [28.65 ore a fr. 200.- = fr. 5'530.-] – [28.65 ore a fr. 140.- = fr. 3'871.-] = differenza 1'659.-).

L'importo deciso dall'AdC va pertanto modificato nel senso di una riduzione di fr. 1'659.-.

**8.**

Da quanto precede il ricorso è, ai sensi della conclusione subordinata, parzialmente accolto e la decisione dell'AdC dell'8 dicembre 2006 modificata nel senso di una riduzione dei costi per la revisione a carico del ricorrente da fr. 19'558.- a fr. 17'899.-. Per il resto il ricorso è respinto.

**9.**

**9.1** Giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale, TS-TAF, RS 173.320.2). La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 2 cpv. 1 TS-TAF).

**9.2** Nella fattispecie il ricorrente soccombe per gran parte per cui delle spese di procedura possono essere messe a suo carico. Tenuto conto del valore litigioso della presente causa di fr. 19'558.-, la tassa di giustizia varia da fr. 500.- a fr. 5'000.- (art. 4 TS-TAF). Nella fattispecie è pertanto equo fissare la tassa di giustizia a fr. 2'200.- che, ritenuta la parziale soccombente, può essere ridotta a fr. 2'000.-. Essa è compensata con l'anticipo pagato in data 9 febbraio 2007.

**10.**

L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (art. 64 cpv. 1 PA). Giusta l'art. 7 cpv. 1 del Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), la parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. Ex art. 8 TS-TAF le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi necessari di parte. Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 4).

In casu il ricorrente non è rappresentato, donde, giusta la prassi costante, non vi è motivo per l'attribuzione di indennità di ripetibili.

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è parzialmente accolto. La decisione dell'8 dicembre 2006 è modificata nel senso che l'importo corrispondente ai costi della revisione è fissato a fr. 17'899.-. Per il resto il ricorso è respinto.

**2.**

La tassa di giustizia ridotta, è fissata a fr. 2'000.- ed è posta a carico del ricorrente. Essa è computata con l'anticipo di fr. 2'200.- versato il 9 febbraio 2007. La differenza sarà restituita alla ricorrente dopo la crescita in giudicato della presente sentenza.

**3.**

Non si assegnano indennità di ripetibili.

**4.**

Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. N. \_\_\_\_\_; atto giudiziario)
- Dipartimento federale delle finanze (atto giudiziario)

La Presidente di camera:

Il cancelliere:

Eva Schneeberger

Daniele Cattaneo

**Rimedi giuridici:**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: 16 maggio 2008